

Consultazioni circa la Regolazione della Qualità del Servizio di Distribuzione e Trasmissione elettrica; DCO 457/2019 e 430/2019/R/EEL riguardo la reintroduzione delle regole Delibera 127 annullata dal TAR Lombardia.

Le note che seguono riguardano congiuntamente le due consultazioni e si riferiscono alla gestione dei rimborsi per interruzioni prolungate e d estese, istituiti dall'allora AEEG con la regolazione del 2008 e con modifiche ed integrazioni con la delibera 127/17 successivamente annullata dal TAR Lombardia per vizi procedurali nella emissione.

Preliminarmente si ritiene corretto che clienti che subiscono interruzioni del servizio di durata importante e tale da procurare significativi disagi e talvolta danni, abbiano un rimborso in forma automatica. Condivisibile anche la differenziazione dei rimborsi tra categorie di clienti e dimensione delle attività produttive coinvolte.

Condivisibile anche la valutazione riportata al punto 1.4 della relativa relazione tecnica alla 127 *"...la regolazione vigente non sembra stimolare sufficientemente i gestori di rete nel rendere il più celere possibile la ripresa del servizio in caso di interruzioni per causa di forza maggiore....."* . Tale valutazione sottende la più generale e radicale valutazione che le imprese non siano sufficientemente stimolate a ripristinare il servizio se non sono soggette a una penalizzazione economica. Ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi di ripristino del servizio in caso di interruzioni per causa di forza maggiore (con oneri a carico del FEE) oppure in ogni caso quando si siano già raggiunti i tetti massimi di indennizzo da erogare ai clienti interrotti.

L'occasione che si pone con le consultazioni in corso (DCO 430/2019 e 457/2019) va colta per migliorare e rendere più efficace il sistema dei rimborsi ai clienti coinvolti da eventi interruttivi di durata eccessiva.

Le proposte dovrebbero naturalmente comportare evidenti vantaggi per l'intero Sistema, per gli operatori e per i consumatori che in ultima analisi con le tariffe alimentano tutto il Sistema, infatti contribuiscono direttamente al FEE e indirettamente attraverso la remunerazione di costi degli operatori con le tariffe di trasporto e distribuzione.

DIFETTI DELLA REGOLAZIONE ANTE E POST DELIBERA 127/17:

È noto che, in linea generale, le interruzioni che necessitano di tempi più lunghi per i ripristini, si verificano in occasione di situazioni meteorologiche particolarmente avverse, il caso più frequente sono le nevicate abbondanti.¹ Nel caso di nevicate eccezionali, le utenze elettriche interessate da interruzioni prolungate sono quelle sparse sul territorio, generalmente di comuni classificati di bassa concentrazione, più raramente in comuni classificati di media o alta concentrazione ma comunque, anche se all'interno del perimetro comunale, nelle aree di campagna.

¹ Interventi massivi di rimborsi per interruzioni prolungate o estese, da quando è nato l'istituto, si sono verificati solo in occasioni di nevicate eccezionali. Altre situazioni si sono verificate localmente con numero di clienti interessati molto ridotto.

I rimborsi RIPE sono erogati “erga omnes” con distinzione di importo tra domestici e altri usi, in questo caso parametrizzati sulla potenza disponibile.

Il risultato di questa regolazione è che numerosi utenti hanno ricevuto rimborsi per danni/disagi non subiti altri con somme eccessive rispetto all’effettivo danno subito.

Questo fatto deve essere attentamente valutato dall’Autorità poiché non appare affatto etico che soggetti che non hanno subito alcun disagio o danno da una interruzione del servizio elettrico, seppure di durata molto elevata, percepiscano danari, che direttamente o indirettamente ricadono sulla tariffa.

Di seguito si riportano alcuni esempi eclatanti di rimborsi impropri:

Riguardo i clienti domestici

I rimborsi ai vengono erogati senza tener conto se le interruzioni del servizio hanno coinvolto abitazioni in uso o invece non utilizzate (case di vacanza); in caso di nevicate eccezionali le interruzioni di maggiore durata coinvolgono soprattutto piccoli centri o case sparse in montagna o in campagna ove prevalgono utilizzazioni stagionali estive, tali utenze non subiscono alcun danno/disagio tuttavia ricevono un cospicuo rimborso automatico (fino a 900 €).

Utenze diverse dalle domestiche

Parimenti per le utenze non domestiche fino a 6KW non vi è alcuna distinzione tra utenze effettivamente e permanentemente utilizzate (attività artigianali, piccolo commercio, ecc.) e quelle per cui una disalimentazione seppure di notevole durata non provoca alcun danno/disagio oppure esso è minimo, ad esempio depositi attrezzi in campagna, autorimesse, insegne pubblicitarie, ecc.

Per le utenze non domestiche di maggiore importanza, il parametro della potenza impegnata non è indice del danno/disagio subito, infatti vi rientrano anche impianti che hanno uno spiccato uso saltuario o addirittura stagionale (es. impianti di irrigazione), altri in occasione di eventi interruttivi prolungati non sono utilizzate o lo sono in misura ridotta oppure la loro fermata non genera un danno economico commisurato al rimborso ad esempio illuminazione di gallerie stradali e autostradali, impianti comunque fermi a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno comportato le interruzioni, ecc. In questi ultimi casi il rimborso va ad aggiungersi al risparmio economico (ad esempio l’ente gestore della galleria stradale non subisce alcun danno, risparmia sui consumi di energia ed inoltre riceve anche un rimborso).

Dalle considerazioni sopra esposte emerge che l’erogazione di indennizzi automatici in forma universale comporta un uso almeno parzialmente irrazionale delle risorse impegnate; parimenti tale sistema potrebbe orientare le priorità dei gestori di rete al ripristino di linee con maggiori oneri di rimborso, piuttosto che interventi, magari mirati ove è effettivamente maggiore il disagio per la mancanza di alimentazione elettrica.

PROPOSTA:

L’obiettivo della proposta è duplice: da un lato orientare meglio i rimborsi verso i soggetti che subiscono il maggior danno dalla interruzione prolungata, dall’altro incentivare i gestori di rete a ripristinare con

=====

Ing. Giulio Del Gobbo
Via Vincenzo Ussani, 13 00151 Roma
CF DLGGLI54H14F664A PI 14851371006

priorità le linee che hanno un maggior numero di utenze effettivamente utilizzate piuttosto che un maggior numero in assoluto.

La metodologia di “rimborsi mirati” comporta un risparmio in assoluto per il sistema, tenendo conto che la quota sensibilmente maggiore di rimborsi per interruzioni prolungate è storicamente a carico del Fondo Eventi Eccezionali, tanto che ARERA dichiara un pesante deficit del Fondo e pone in consultazione anche i provvedimenti per sanare il deficit.

Tenendo conto che i rimborsi sono di natura forfettaria e non costituiscono liberatoria per eventuali risarcimenti di maggior danno e gli utenti che dimostrino di aver avuto comunque un danno possono far valere le loro ragioni nelle sedi opportune, è possibile limitare a priori sia la platea degli aventi diritto al rimborso automatico e forfettario sia la misura senza ledere la protezione dei consumatori.

Possibili procedure da adottare

Per quanto riguarda le utenze domestiche il rimborso potrebbe essere riservato unicamente a quelle con contratto “residenti”

Per le utenze diverse dalle domestiche di modesta potenza, potrebbero essere selezionate quelle dedicate ad attività artigianali o piccolo commercio (ad esempio potenze > di 3 KW e associate ad un contratto con Partita Iva)

Per Utenze di potenza più elevata, se con la misura della potenza prelevata, si potrebbe associare il rimborso a questo parametro, ad esempio alla potenza massima prelevata nel mese precedente, piuttosto che alla Potenza Disponibile che rappresenta la punta massima prelevabile².

PROPOSTA AGGIUNTIVA SUL TETTO MASSIMO DEL RIMBORSO

Per quanto riguarda i tetti al rimborso unitario, questi potrebbero essere più utilmente commisurati ai consumi storici piuttosto che in cifra, per meglio cogliere l’effettivo danno procurato all’utente interrotto ad esempio per una utenza domestica il massimale potrebbe essere un equivalente del 50% della spesa annua, per una piccola utenza produttiva all’equivalente di una spesa bimestrale, per le utenze più importanti all’equivalente mensile. (anziché la spesa si può usare un parametro equivalente legato al consumo che è già rilevato dal distributore).

² Con i contatori di nuova generazione si acquisisce la curva di potenza per tutte le categorie di utenza, tuttavia per semplificare, per quelle che non hanno misura della potenza si potrebbe usare anche il parametro consumo storico, come già previsto dal DCO 457 per il tetto massimo.